

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex art. 414 c.p.c.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 –  
QUATER DEL C.P.C**

Per il sig. **Barbato Carmine** (BRBCM65S12A512D), nato ad Aversa (CE), il 12.11.1965 e residente in Lusciano (Ce) alla Via Cesare Pavese 5, rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Stefania Tortale del Foro di Napoli Nord, ed elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via Seggio 51, **giusta procura a margine** del presente atto. L'Avv. Rachele Stefania Tortale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it

- ***Ricorrente***

**Contro**

**Ministero dell'Istruzione – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli**, in persona del legale rappresentate p.t. (CF: 80033300635), Via Ponte della Maddalena 55, 80142, Napoli c/o Avvocatura Distrettuale di Napoli

- ***Resistente***

***Nei confronti***

Dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) 2022/2024, classe di concorso A48 Scienze Motorie, gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

- ***Resistenti potenziali***

**PREMESSO**

- 1) Che il ricorrente è insegnante precario e regolarmente inserito nelle GPS II Fascia della Provincia di Napoli, su classe di concorso A048 Scienze Motorie;
- 2) In data 26.05.2022 inoltrava regolare domanda di inserimento in GPS della Provincia di Napoli ed in data 04.08.2022 inoltrava regolare domanda di



Informatizzazione Nomine Supplenze, ove venivano espresse le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento;

- 3) In data 14.10.2022 veniva pubblicato 3° bollettino per le convocazioni da GPS, ove il ricorrente veniva scavalcato da docenti con posizione e punteggio inferiore e convocati presso le stesse sedi scelte all'atto della domanda di Informatizzazione Nomine.

In particolare:

- docente NORO MARINA, inserito nella seconda fascia, classe di concorso A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO, con punti 97 / posizione 234, assegnato all'Istituto LICEO STATALE ETTORE MAJORANA (codice meccanografico NAIS03200L), tipo di cattedra ESTERNA DIVERSO COMUNE fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente;
  - docente CESARO FRANCESCO, inserito nella seconda fascia, A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO, con punti 95/ posizione 246, assegnato all'Istituto ISTITUTO SUPERIORE F. MAROIANO (codice meccanografico NAIS119003), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente;
- 4) In data 07.11.2022 veniva pubblicato 4° bollettino per le convocazioni da GPS, ove il ricorrente veniva scavalcato da docenti con posizione e punteggio inferiore e convocati presso le stesse sedi scelte all'atto della domanda di Informatizzazione Nomine.

In particolare:

- docente CROSETTA FABIO, inserito nella seconda fascia, A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO, con punti 90.5 / posizione 292, assegnato all'Istituto I. S. I. S. DESTE CARACCILO (codice meccanografico NAIS118007), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente;



- docente CATALETTO VALERIO, inserito nella seconda fascia, A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DISECONDO GRADO, con punti 90 / posizione 298, assegnato all'Istituto I. S. F. DEGNI TORRE DEL GRECO (codice meccanografico NAIS058006), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente;
  - docente NAPOLITANO GIOVANNI ANTONIO, inserito nella seconda fascia, A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DISECONDO GRADO, con punti 89.5 / posizione 302, assegnato all'Istituto I. S. I. S. L. DE'MEDICI OTTAVIANO (codice meccanografico NAIS058008), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede scelta dal ricorrente;
- 5) Al prof. Barbato, dunque, non venivano conferiti plurimi incarichi per sedi e tipologie di contratto che aveva debitamente scelto e che, diversamente, sono stati attribuiti a soggetti con punteggio nettamente inferiori che non vantavano alcun diritto di precedenza, in palese violazione del principio meritocratico.
- 6) A fronte dei suddetti contratti annuali non assegnati, il ricorrente, è risultato di contro destinatario di una convocazione da graduatorie d'Istituto, presso l'Istituto Marconi di Giugliano in Campania (NA), con contratto che si rinnova ogni 15 gg., senza alcuna data certa e allo stato senza percepire ancora alcuna retribuzione, con il rischio di rimanere senza sostentamento per sé e per la propria famiglia.
- 7) In data 03.10.2022, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, pubblicava una nota, ove in riscontro alle innumerevoli istanze di accesso agli atti, reclami, diffide e quant'altro, in merito al primo bollettino pubblicato in data 10.09.2022, dichiarava: *a) che i candidati convocati sono beneficiari di una precedenza di cui alla L.104/92; b) che la mancata convocazione è dovuta all'errata scelta delle sedi e pertanto, nel momento in cui*



*l'algoritmo è giunto alla posizione del candidato e non ha individuato fra le preferenze espresse le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza o riserva, il candidato viene automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso.....*

Ciò premesso si osserva

## **MOTIVI IN DIRITTO**

### **PRELIMINARMENTE**

Copiosa giurisprudenza di merito ed amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera ormai consolidata, che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: - la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; - l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; - la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

In aggiunta e di primaria importanza è la mancanza di pubblicazione delle disponibilità dei posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, prima della scelta delle c.d. "150 scuole". Per cui i docenti effettuano tali scelte completamente al "buio", senza conoscere le reali disponibilità delle sedi, di conseguenza il docente che viene saltato per non aver indicato qualche sede lontana dalla propria residenza non può essere interpellato nei successivi bollettini di nomina nella specifica classe di concorso, perché il sistema li ritiene rinunciatari.

Secondo tale sistema, si sta aggirando soprattutto la posizione dei docenti inseriti in GPS I fascia, con il tanto agognato titolo di specializzazione sul sostegno, frutto di enormi sacrifici, di studio ed economici, in favore di docenti con punteggio inferiore o addirittura appartenenti alle GPS II fascia senza alcun titolo di specializzazione.

Lo stesso TAR Lazio – Sezione Terza Bis- con sentenza n. 10964 del 13 settembre 2019 afferma: *Qualora venga demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle*



*sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, manca nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, che deve essere informata da una tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.*

La Sezione ritiene che nessuna particolare complessità o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece, della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale. In effetti, secondo il giudice amministrativo, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale. **Di conseguenza, il Collegio è del parere che le procedure informatiche, anche quando pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.**

#### **SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E SULLA PERDITA DI OPPORTUNITA' PER IL RICORRENTE.**

Come già rappresentato, il ricorrente pur essendo stato correttamente inserito in graduatoria e, per giunta, in posizione utile ad ottenere il conferimento di incarichi annuali, è stato "saltato" nelle convocazioni.

Pertanto, nel caso di specie, si palesa una grave violazione del principio meritocratico, poiché sono stati assegnati gli incarichi spettanti al ricorrente a soggetti con punteggio e posizione nettamente inferiore.

Il danno patito dal ricorrente la lesione del diritto alla stabilizzazione professionale è gravissimo, soprattutto se si considera la sua attuale posizione lavorativa estremamente precaria e non ancora remunerata.



Si noti, poi, che l'Amministrazione, consapevole degli errori effettuati, puntualmente denunciati dal ricorrente con invio di Reclamo in data 20.10.2022, ha scientemente e deliberatamente deciso di proseguire nelle operazioni di nomina, senza porre rimedio alla illegittima condotta assunta sino a quel momento, ledendo ulteriormente l'affidamento del prof. Barbato nell'operato della P.A., in palese violazione con il principio di leale collaborazione tra le parti e buona fede.

Si riporta come in fattispecie identica il Giudice del Lavoro di Roma che si è espresso con ordinanza del 17.02.2022 n. 16570/22, nella quale si legge che *"Il Giudice del Lavoro..... considerato che nella specie la ricorrente non ha messo in discussione la regolamentazione generale delle GPS e non ha neppure contestato la correttezza del punteggio e della posizione che le è stata attribuita, che invero è pacifica e non contestata tra le parti, ma ha eccepito l'illegittimità dell'operato della P.A. nella parte in cui questa ha assunto, nell'ambito della procedura di cui al decreto Sostegni Bis, con contratti a termine docenti aventi un punteggio a lei inferiore, scavalcandola e quindi ha invocato il diritto soggettivo all'assunzione [.....] ritenuto che la ricorrente in quanto in possesso dei requisiti di legge e titolare di punteggio superiore e di una posizione più alta in graduatoria rispetto alla docente XXXXX avrebbe avuto diritto all'assegnazione nella sede XXXXXX [.....] accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato....."*

E' di palmare evidenza come la fattispecie delibata dall'On.le Tribunale Ordinario di Roma (Sez. Lavoro) sia nella sostanza identica a quella in oggetto.

Da quanto sino ad ora illustrato e documentalmente comprovato, appare evidente come la procedura di nomina sia stata posta in violazione del principio meritocratico nonché di tutti i principi che sorreggono il meccanismo stesso delle "graduatorie".

**Se, come emerge dalla documentazione versata in atti, senza motivi legati a diritti di precedenza, riserve ecc, l'odierno ricorrente è stato sopravanzato da soggetti con punteggi inferiori, è evidente che l'azione dell'Amministrazione risulti viziata.**

La perdita di tali opportunità professionali, oltre ad avere pesanti ripercussioni da un punto di vista economico, si ripercuoterà sulla carriera del Prof. Barbato a



cui è stato di fatto illegittimamente impedito di maturare punteggio ulteriore per il servizio.

Dunque, per cause imputabili esclusivamente all'Amministrazione, il ricorrente non potrà avanzare in graduatoria rischiando di essere sopravanzato dagli stessi soggetti che oggi, illegittimamente, hanno stipulato contratti a lui destinati.

In fattispecie identica, il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, ha integralmente accolto il ricorso così stabilendo: “ ..... dichiara l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza annuale in favore di docente con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente; - dichiara il diritto della ricorrente a ricevere in virtù del maggior punteggio e, per l'effetto, - ordina all'Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale predetto; - dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, per un importo complessivo lordo pari ad euro 21.850,52” .

\*\*\*\*\*

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Sebbene la sussistenza del “*fumus boni iuris*” risulti già da quanto dedotto nei motivi di merito, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, si ritiene comunque opportuno precisare il fondamento dell'azione.

La sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Latina- Sezione Lavoro- anno 2021, riteneva fondata l'irregolarità dedotta dall'istante relativamente ai posti di sostegno residuati dai precedenti turni di nomina. In effetti il famigerato algoritmo invece di “ricominciare da capo” ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico, per mancanza di sedi disponibili, (tra quelle espresse in domanda), al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando, però, in questo modo, l'odierno ricorrente, come tanti altri, è stato totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento.



Nel caso di specie, risulta pacifico, e comunque documentalmente asseverato, che al turno di nomina del 14.10.2022, siano stati assegnati incarichi di supplenza sulla classe A048 ad aspiranti docenti collocati in posizione *potiore* rispetto al ricorrente nonché ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi espresse in domanda dall'istante.

Giova formulare la corretta distinzione tra rinuncia alla sede e rinuncia all'incarico. Si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera e propria forma di rinuncia in senso tecnico, ossia, di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove, invece la rinuncia alla sede andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria del "rifiuto" (Sic!.)

Orbene, il ricorrente non ha mai esercitato la rinuncia all'incarico né tantomeno ha rinunciato alle sedi assegnate erroneamente a docenti con punteggio inferiore, per cui non si ravvisa alcuna ipotesi di rinuncia alla sede giacché regolarmente indicate all'atto della domanda ed oggetto di disponibilità alla data del terzo bollettino.

\*\*\* \*\*

**SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

La procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che contiene le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il regolamento per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto, l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere l'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. Sulla base di questo principio, quindi, l'assegnazione delle supplenze da GPS tramite algoritmo è possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera. Se l'aspirante non ottiene l'incarico è perché non ha espresso le preferenze corrispondenti ed è considerato rinunciatario. Inoltre, in base all'OM 112/2022, la



rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, perciò l'aspirante partecipa ad un solo turno di nomina e non può partecipare ai successivi.

Orbene, nel caso di specie, il candidato aveva espresso preferenza per le sedi attribuite poi ad altri candidati con punteggio inferiore, per cui non è stata "saltato" per disponibilità in sedi non indicate da lui, ma ignorato completamente sia per il punteggio posseduto che per le sedi scelte. Per cui ad oggi, sussiste, secondo anche la prospettiva dell'OM 112/2022, che ritiene che non vi sarà ulteriore turno di nomina, la reale probabilità di trovarsi per l'intero anno scolastico 2022/2023 senza alcun incarico, con evidente danno economico e di punteggio in graduatoria.

Non solo! Il mancato conferimento dell'incarico, per questa annualità, priva il docente all'accumulo di ulteriore punteggio necessario per un potenziale conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2023/2024, potendo solo nel 2024 modificare la scelta delle sedi, con un evidente, quindi, danno futuro.

L'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, aumenterà il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito a seguito di convocazione.

Nelle more della decisione nel merito nella controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta al ricorrente di evitare il danno economico e da punteggio maturato in graduatoria.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro:



- a) accertare e dichiarare l'errato scavalcamento operato dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS, in virtù della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate;
- b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto al ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023 in una delle sedi da lui scelte all'atto della domanda;
- c) per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad adottare ogni misura ritenuta necessaria ed idonea a dare concreta attuazione agli interessi e ai diritti esercitati dal ricorrente;
- d) accertare l'illegittimità nell'agire della P.A. e per l'effetto condannare quest'ultima a risarcire il ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non percepite per l'anno scolastico 2022/2023, nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria.

Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

\* \* \* \*

### **IN VIA CAUTELARE**

*Inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- a) accertare e dichiarare l'errato scavalcamento operato dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS, in virtù della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate;
- b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto al ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023 in una delle sedi da lei scelte all'atto della domanda;
- c) per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad adottare ogni misura ritenuta necessaria ed idonea a dare concreta attuazione agli interessi e ai diritti esercitati dal ricorrente;



accertare l'illegittimità nell'agire della P.A. e per l'effetto condannare quest'ultima a risarcire il ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non percepite per l'anno scolastico 2022/2023, nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria

\*\*\*

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) Domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze;
- 2) Domanda di inserimento in GPS
- 3) Nota Prot. N. 15752 del 10.09.2022;
- 4) Regolamento in materia di supplenze;
- 5) O.M. 112 del 2022;
- 6) Sentenza del Consiglio di stato n. 2270/2019;
- 7) reclamo

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia in materia di lavoro è indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

Aversa, 30/01/2023

**Avv. Rachele Stefania Tortale**

#### **Istanza per la notifica mediante pubblici proclami**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto alla convocazione per la nomina di incarico annuale da GPS II Fascia, classe A048 Scienze Motorie.



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti in graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del MIUR.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò

### **SI CHIEDE**

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione di udienza sul sito internet **dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI**, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Napoli;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.



Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

**FA ISTANZA**

Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- a) Quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emandando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati,

**CHIEDE**

Con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile, gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza

Aversa 30/01/2023

**Avv. Rachele Stefania Tortale**

